

CONTRATTO ASI N.

**Codice Identificativo Gara (CIG)**

**“Servizio di Pulizia Giornaliera e Periodica, Sanificazione Ambientale,  
Presidio e Raccolta Differenziata”**

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come **ASI**), con sede in Viale Liegi 26 - 00198 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale Dott. Luciano Criscuoli

E

..... (d'ora innanzi denominata indicata come **Contraente**) con sede legale in ....., Via .....n° ....., - con capitale sociale € . . . .000.000= interamente versato, iscritta al Registro delle Società del Tribunale di .....al n..... - C.C.I.A.A. di ..... n..... - Codice Fiscale e Partita IVA n....., rappresentata da..... - Codice Fiscale n..... nella sua qualità di .....

Il presente Contratto consta:

- di n. 28 articoli per complessive pagine 32;
- di un allegato Capitolato Tecnico per complessive n. 17 pagine, d'ora innanzi denominato anche Capitolato Tecnico.



## INDICE

ART. 1	Natura delle premesse
ART. 2	Oggetto del contratto
ART. 3	Durata del contratto
ART. 4	Prezzo
ART. 5	Piano e modalità di pagamento
ART. 6	Piano dei lavori e modalità di esecuzione del contratto
ART. 7	Reperibilità e prestazioni straordinarie
ART. 8	Continuità del servizio – scioperi – forza maggiore – orario di lavoro
ART. 9	Locali ed attrezzature
ART. 10	Penalità
ART. 11	Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
ART. 12	Oneri Fiscali
ART. 13	Fidejussioni
ART. 14	Innovazioni e Varianti
ART. 15	Subappalto, consulenti e fornitori
ART. 16	Organizzazione dell'ASI
ART. 17	Organizzazione del Contraente
ART. 18	Obbligazioni del Contraente
ART. 19	Servizi ed oneri a carico dell'ASI
ART. 20	Garanzia
ART. 21	Personale, attrezzature, strumenti e materiali
ART. 22	Cessioni del Contratto
ART. 23	Permessi e autorizzazioni
ART. 24	Trasporti ed Assicurazioni



- ART. 25      Comunicazioni e corrispondenza  
ART. 26      Risoluzione del Contratto  
ART. 27      Regime di segretezza  
ART. 28      Normativa



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

## **PREMESSE**

- a. l'ASI ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. N. 163 del 12 Aprile 2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento delle attività e dei servizi correlati al Servizio di Pulizia Giornaliera e Periodica, Sanificazione Ambientale, Presidio e Raccolta Differenziata;
- b. il bando della gara di cui al precedente punto a) è stato pubblicato in data XXX sulla GUCE n. XXX e in data XXX sulla GURI n. XXX;
- c. il \_\_\_\_\_ è risultato aggiudicatario della gara di cui al precedente punto a) come da Decreto XXX del XXX;
- e. pertanto in data odierna è stipulato fra l'ASI e \_\_\_\_\_ il Contratto per l'affidamento delle attività e dei servizi correlati al Servizio di Pulizia Giornaliera e Periodica, Sanificazione Ambientale, Presidio e Raccolta Differenziata.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1**

#### **NATURA DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

### **ARTICOLO 2**

#### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

2.1 L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito spe-



f

0

cificate, lo svolgimento, del Servizio di Pulizia Giornaliera e Periodica, Sanificazione Ambientale, Presidio e Raccolta Differenziata.

Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.

- 2.2** Fanno parte integrante del presente contratto l'offerta di gara del Contraente, il capitolato tecnico (che si allega) nonché tutta la documentazione di gara (anche se non materialmente allegata).
- 2.3** Prima dell'inizio dell'attività, il Contraente dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

### **ARTICOLO 3**

#### **DURATA DEL CONTRATTO**

- 3.1** Il contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, indicata in un apposito verbale di inizio attività predisposto e controfirmato dalle parti.
- 3.2** Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad eseguire altresì le attività inerenti gli eventuali servizi straordinari, imprevisi ed imprevedibili nell'ambito dell'importo di cui all'art. 4.2 c).

### **ARTICOLO 4**

#### **PREZZO**

- 4.1** L'importo triennale massimo previsto per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a xxxxxxxxxxxxxx = (+ IVA).



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

4.2 Il prezzo Contrattuale sarà articolato nel seguente modo:

- a) Pulizia Giornaliera e Periodica, Sanificazione Ambientale, Presidio e Raccolta Differenziata, pari ad € xxxxxxxxxxxxxx (+ IVA).
  - b) Il costo per la sicurezza per i rischi di natura interferenziale non soggetti al ribasso è pari ad € 19.758,00 (+IVA).
  - c) Il plafond per interventi straordinari imprevisi ed imprevedibili, non soggetti al ribasso è pari ad € 81.819,00(+ IVA)
- per un importo mensile totale pari ad €.....

## ARTICOLO 5

### PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 5.1 Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti dell'importo di cui all'articolo 4.1.
- 5.2 Il pagamento degli importi di cui all'art. 4.2 a) e b) avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza mensile per le attività effettivamente svolte previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento ASI a seguito del buon esito dell'erogazione della Fornitura.
- 5.3 Per quanto al punto 4.2 c) il pagamento degli importi calcolati secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse dal Contraente al termine dell'esecuzione degli interventi straordinari e solo a seguito dell'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento di ASI di regolare esecuzione del servizio.



- 5.4** L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera Responsabile Unico del Procedimento, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 10, di trattenere la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
- 5.5** Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1 originale e 5 (cinque) copie. e dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG). Il Contraente comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.
- 5.6** I pagamenti successivi al primo saranno sospesi qualora, in caso di subappalto autorizzato, non vengano trasmesse, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato a favore del contraente, le fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dal contraente medesimo ai subappaltatori.

## **ARTICOLO 6**

### **PIANO DEI LAVORI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**



**6.1** Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza a quanto contenuto nel Capitolato tecnico, nel presente contratto e nell'offerta presentata in sede di gara riportando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento ASI.

**6.2** Tutti i lavori dovranno essere eseguiti accuratamente e con ogni attenzione perché non siano prodotti danni ai locali (pavimenti, pareti, infissi, ecc.) né agli arredi ed a tutti gli altri oggetti contenuti nei locali stessi.

**6.3** Il Contraente è tenuto ad assicurare un risultato di livello qualitativo elevato e costante nel tempo, con l'impiego in misura adeguata di attrezzature idonee, moderne ed efficienti, e di prodotti adatti di prima qualità, nel pieno rispetto di ogni norma di legge vigente in materia. In particolare garantisce che:

- le sostanze tensioattive contenute nei prodotti detergenti per servizi sanitari e multiuso devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni anaerobica;
- i prodotti detergenti utilizzati non devono contenere, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, né come profumi, i seguenti ingredienti: - alchilfenoletoossilati (APEO) e relativi derivati; - EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi sali; - NTA (nitrilotricetato); - muschi azotati e muschi policiclici;
- tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona



pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi);

- le metodologie operative dovranno essere quelle più valide, in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle superfici e degli oggetti da pulire e alle attrezzature e ai prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio;
- dette attrezzature e prodotti devono avere rispondenza specifica nei confronti delle superfici e degli oggetti con i quali vengono in contatto, ed è fatto assoluto divieto di un loro impiego generico e indiscriminato.

**6.4** Dove necessario, il Responsabile Unico del Procedimento ASI provvederà ad impartire prescrizioni dettagliate che il Contraente è tenuto ad osservare, senza poter richiedere per questo alcun compenso in aggiunta rispetto ai prezzi pattuiti.

## **ARTICOLO 7 –**

### **REPERIBILITÀ E PRESTAZIONI STRAORDINARIE**

- 7.1** E' facoltà dell'ASI richiedere al Contraente l'esecuzione di prestazioni straordinarie che si rendessero all'occasione necessarie in caso di particolari necessità per manifestazioni o situazioni di emergenza.
- 7.2** Il Contraente dovrà garantire la reperibilità del personale preposto al servizio. Le richieste di prestazioni straordinarie dovranno essere inoltrate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, entro le ore 14,00 del giorno precedente, ed in casi del tutto eccezionali ed in presenza di urgenza, anche con preavvisi minori, sempre che risultino



f

Ⓟ

compatibili con le esigenze di organizzazione del Contraente, tenute presenti la qualità e l'entità delle prestazioni richieste.

7.3 In tal caso, a seguito della richiesta, il Contraente è tenuto a presentare regolare preventivo di spesa, calcolato sulla base dei costi orari come da tabella di cui all'offerta tecnica presentata in sede di gara, con la descrizione dei termini entro cui sarà eseguito l'intervento richiesto e le modalità di esecuzione dell'intervento stesso. Il Responsabile Unico del Procedimento di ASI si riserva la facoltà di accettare o non il preventivo, richiedendo ulteriori preventivi ed affidare a terzi l'esecuzione degli interventi.

7.4 Al termine dell'esecuzione degli interventi richiesti, il Contraente dovrà sottoporre alla firma del Responsabile Unico del Procedimento ASI un attestato di esecuzione dei lavori (indicante il numero delle ore di lavoro svolto e del numero del personale impiegato). Tale attestato dovrà essere allegato alle relative fatture.

## ARTICOLO 8

### CONTINUITA' DEL SERVIZIO – SCIOPERI – FORZA MAGGIORE – ORARIO DI LAVORO

8.1 La continuità ed efficienza nell'esecuzione del servizio è espressamente riconosciuta essenziale dalle parti.

8.2 In ogni caso di forza maggiore che possa influire sul normale espletamento del servizio, l'ASI e il Contraente concordano di darsene reciproca, immediata e se possibile anticipata comunicazione per trovare congiuntamente la soluzione ai problemi che dovessero sorgere.



**8.3** In particolare dovrà essere garantita la normale pulizia dei locali servizi igienici, ivi compreso il reintegro della dotazione del materiale igienico-sanitario in essi previsto.

**8.4** Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere eseguite dal lunedì al sabato di ogni settimana con esclusione delle sole festività infrasettimanali.

L'accesso agli uffici e ai locali per l'effettuazione delle pulizie è consentito:

- per il servizio di pulizia giornaliera e periodica, raccolta differenziata dei rifiuti e sanificazione ambientale nelle fasce orarie comprese tra le ore 6,00 e ore 9,00 e le ore 18,00 e le ore 21,00;
- per il servizio di presidio nella fascia oraria compresa tra le ore 9,00 alle ore 18,00;

Gli orari sopra riportati potranno essere modificati su richiesta di ASI in relazione alle proprie esigenze.

**8.5** Le parti provvederanno all'interno di tale arco di tempo a definire il calendario generale dei servizi di pulizia e il programma esecutivo particolareggiato delle varie operazioni, tenendo presente che, comunque, non possono essere consentite, limitatamente all'interno degli uffici e delle sale riunioni, prestazioni di pulizia durante l'orario di servizio dei dipendenti.

L'orario di accesso sopra indicato, il calendario generale e il programma esecutivo potranno essere variati dall'ASI per proprie esigenze di servizio, con preavviso al Contraente non inferiore a giorni quindici, senza che questa possa sollevare alcuna obiezione o richiedere alcun compenso aggiuntivo.



- 8.6** I servizi non possono essere sospesi se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore, il quale, in ogni caso, è obbligato ad informare l'ASI dell'evento e delle relative cause, utilizzando, a tal fine, qualsiasi mezzo idoneo e provvedendo, preferibilmente, in via preventiva e, comunque, non più tardi di 3 (tre) ore successive all'evento.
- 8.7** Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi che impediscano l'espletamento del servizio, l'ASI provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. Il Contraente, in quest'ultima ipotesi, è maggiormente obbligato a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'ASI, dovendo, comunque, garantire, in entrambi i casi un servizio di emergenza.

## ARTICOLO 9

### LOCALI ED ATTREZZATURE

- 9.1** Per l'espletamento del servizio di pulizia nel periodo di validità del contratto, l'ASI metterà a disposizione del Contraente beni e immobili, individuati e descritti in apposito verbale di consegna sottoscritto fra le parti all'atto della stipula del contratto.

In detti locali è consentito al Contraente di allestire gli stessi come magazzino di stoccaggio dei materiali necessari per l'espletamento del servizio nonché per il deposito delle attrezzature di lavoro.

I locali, liberi, da persone e cose, dovranno essere restituiti all'ASI alla scadenza del contratto, nello stato in cui sono stati consegnati, tenuto conto del degrado dovuto alla normale usura.

- 9.2** Resta inteso che la consegna da parte dell'ASI dei predetti locali non implica alcuna garanzia di qualsivoglia genere da parte dell'ASI stessa



e viene quindi espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità di quest'ultima per l'utilizzazione da parte del Contraente dei predetti locali.

## **ARTICOLO 10**

### **PENALITÀ**

- 10.1** Durante la validità del contratto il Contraente dovrà garantire la gestione ottimale della fornitura e dei servizi oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e nell'Offerta presentata in sede di gara relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività e ai livelli di servizio previsti.
- 10.2** In particolare il Contraente sarà soggetto all'applicazione delle penalità nel caso che:
- trasgredisca alle prescrizioni del presente capitolato, all'offerta presentata in sede di gara ed alle clausole contrattuali;
  - non ottemperi agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l'esecuzione;
  - proceda con lentezza all'esecuzione delle singole prestazioni e nello svolgimento dei servizi;
  - riveli carenze nell'organizzazione dei servizi producendo intralci alle attività che si svolgono negli immobili;
  - provochi danneggiamenti ai manufatti e materiali dell'ASI segnalati dagli utenti e/o verificati dagli uffici preposti;
  - non ottemperi alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare ed agli orari e tempi da osservare nonché all'ordine di



✍

✍

provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite all'Amministrazione.

- 10.3** La misura delle penalità varierà per ciascuna infrazione da un minimo di € 300,00 (euro trecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) a seconda della gravità dell'inadempienza da valutarsi da parte del Responsabile Unico del Procedimento a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.
- 10.4** Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'ASI invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
- 10.5** L'ASI, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento ed a tutela dell'osservanza del presente Contratto, applica le seguenti penalità:
- € 500,00 per ogni giorno di mancata effettuazione delle pulizie giornaliere di un piano;
  - € 600,00 al giorno in caso di mancato rispetto delle scadenze riguardanti tutte le operazioni di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione periodica previste dal presente Capitolato, Allegato tecnico e Offerta presentata in sede di gara;
  - € 500,00 al giorno in caso di presenza in servizio di personale non idoneo sotto il profilo igienicosanitario, fatto salvo l'eventuale diritto di rivalsa da parte dell'ASI;
  - € 500,00 per ogni giorno di mancato servizio di presidio inteso sia come numero di personale garantito sia come servizi previsti



dal presente Capitolato, Allegato tecnico e Offerta presentata in sede di gara;

- € 300,00 per ogni giorno in caso di sostituzione di personale non segnalato dall'appaltatore;
- € 1.000,00 al giorno per ingiustificata interruzione del servizio, fatto salvo per l'ASI il diritto di rivalsa per i danni arrecati;
- € 300,00 per danni arrecati a prodotti o beni di proprietà o in uso all'ASI fatto salvo per l'ASI il diritto di richiedere il maggior danno.

**10.6** Qualora il Contraente si renda colpevole di deficienze nella qualità dei servizi espletati o dei materiali impiegati, la penalità è applicata nella misura dello 0,2 % del valore complessivo del contratto, per ogni inadempienza. Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al Contraente. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'ASI può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. L'ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi o, in caso di insufficienza, verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell'addebito al Contraente.

**10.7** L'abbandono della penalità è consentito solo nel caso venga dimostrato in modo contestabile dall'Appaltatore che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.



## ARTICOLO 11

### RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

- 11.1 Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui all'art. 5, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.
- 11.2 Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 5 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, in ottemperanza alla Determinazione 7 luglio 2010 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture le parti determinano che si applica il saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

## ARTICOLO 12

### ONERI FISCALI

- 12.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
- 12.2 Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sarà corrisposta dall'ASI.



## ARTICOLO 13

### FIDEJUSSIONI

- 13.1** A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente ha prestato fidejussione bancaria della Banca..... n. ....-con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs.163/2006 e di importo pari ad euro .....
- 13.2** La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 113 del D.Lgs.163/2006.
- 13.3** Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASI.

## ARTICOLO 14

### INNOVAZIONI E VARIANTI

- 14.1** Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della si-



f

Q

tuazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'ASI può aumentare o diminuire le superfici e/o le prestazioni e frequenze previste dal contratto e l'appaltatore è tenuto alla esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative previste dal presente capitolato, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo d'appalto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2440. Oltre questo limite l'appaltatore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

## **ARTICOLO 15**

### **SUBAPPALTO, CONSULENTI E FORNITORI**

- 15.1** Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità prescritte dall'art. 118, d.lgs. n. 163/2006.
- 15.2** Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/
- 15.3** In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'ASI, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
- 15.4** Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento ASI con specifico provvedimento previo:
- a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con alle-



gata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

**15.5** I pagamenti ai subappaltatori e cottimisti per le prestazioni loro affidate sono effettuati direttamente dal Contraente.

**15.6** E' fatto obbligo al Contraente di trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento ASI, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla stessa, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, L'Agenzia Spaziale Italiana sospende il successivo pagamento in suo favore. (art. 118 co.3 D.lgs. 163/2006).

## ARTICOLO 16

### ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

**16.1** L'ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento che si interfacerà con gli uffici tecnici ed amministrativi dell'Agenzia e ol-



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a vertical line.

tre ai compiti specificamente previsti dalle normative in vigore e nell'ambito delle proprie competenze, garantirà la direzione ed il controllo delle attività nonché il monitoraggio del contratto.

**16.2** L'ASI, entro 10 giorni dalla data di stipula del presente contratto, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nominerà un Direttore dell'esecuzione del contratto che potrà intervenire ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso della convenzione, con i seguenti compiti:

- verificare che le attività siano state sviluppate/eseguite/gestite secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nella convenzione, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- esprimere il proprio parere in merito agli eventuali inadempimenti inviandolo per iscritto al Responsabile unico del Procedimento;
- esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli relativi a: sospensione delle attività e risoluzione del contratto.

## **ARTICOLO 17**

### **ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE**

**17.1** Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà di un unico interlocutore, il Responsabile dell'Appalto per l'intera durata del Contratto che assume la funzione di "interfaccia" del Responsabile Unico del Procedimento ASI e si farà carico della responsabilità dell'organizzazione e delle attività nei riguardi dell'ASI individuando anche le esigenze di personale necessario per l'erogazione del servizio.



f

h

## ARTICOLO 18

### OBBLIGAZIONI DEL CONTRAENTE

**18.1** Il Contraente, per i servizi e le forniture oggetto del presente appalto, si impegna a svolgere quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dall'Offerta presentata in sede di gara.

**18.2** Il Contraente dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione. Dovrà, altresì, contattare il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi dell'ASI in modo da essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il Contraente, inoltre, ai fini della eliminazione dei rischi derivanti da interferenza, dovrà attuare gli interventi previsti nel DUVRI (Documento unico valutazione rischi da interferenze). Il DUVRI potrà essere aggiornato con modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, ma esclusivamente, al termine della gara e su proposta dell'aggiudicatario, da formularsi entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Eventuali sanzioni per inadempienze della disciplina legislativa in materia sono ad esclusivo carico del Contraente, salva in ogni caso la facoltà dell'ASI di applicare le penalità previste nel presente Capitolato.

**18.3** In particolare il Contraente si impegna a garantire:

- a) l'approvvigionamento dei prodotti da impiegare nell'esecuzione del servizio;



- b) la dotazione di idonee apparecchiature necessarie per il corretto espletamento del servizio (aspiratori, macchine per il lavaggio delle pavimentazioni in linoleum ed in feltro, ecc.).
- c) la custodia sia delle macchine e delle attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
- d) il trasporto dei rifiuti, presso i punti di raccolta interni ed esterni alla sede ASI oggetto del presente Capitolato attraverso forme di raccolta differenziata.

**18.4** Qualsiasi decisione concernente variazioni della ragione sociale, composizione sociale o azionaria, sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell'Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi, all'ASI e seguita dall'invio di copia autenticata ai sensi di legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione.

**18.5** Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

## ARTICOLO 19

### SERVIZI ED ONERI A CARICO DELL'ASI

**19.1** Saranno a cura dell'ASI:

- a) il consumo della forza motrice per il funzionamento delle apparecchiature elettriche necessarie al servizio;
- b) i consumi di acqua calda e fredda per gli usi necessari al servizio;



Handwritten mark or signature on the left margin.

Handwritten mark or signature on the right margin.

- c) l'installazione all'interno dei locali messi a disposizione, di un telefono abilitato per chiamate interne alla sede ASI.

## ARTICOLO 20

### GARANZIA

- 20.1** Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, garantisce la disponibilità delle strutture opportunamente attrezzate, dei materiali e delle apparecchiature da utilizzare per la fornitura dei servizi di cui al presente contratto nei termini stabiliti.

Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'ASI è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che potrebbero accadere al personale del Contraente nell'esecuzione del contratto.

Il Contraente risponde pienamente per i danni alle persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto e imputabili ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'ASI che, pertanto, si intende sollevata e indenne da ogni pretesa al riguardo.

- 20.2** Nell'ambito delle attività del contratto laddove il Contraente debba provvedere a riparazioni, sostituzioni o simili come previsto dal Capitolato tecnico, approvvigionandosi di materiali, componenti e parti di ricambio, garantisce, anche per conto dei propri Subappaltatori e For-



d

G

nitori, che la fornitura sia conforme a quanto stabilito nel Capitolato tecnico al contratto e che l'oggetto della fornitura sia certificato ed omologato secondo necessità e non abbia difetti latenti sia per quanto riguarda i materiali che la fabbricazione e gli allestimenti anche in fase di riutilizzo.

- 20.3** Restano salve le eventuali sanzioni amministrative o penali a carico del fornitore in caso di malafede o frode o occultamento dei difetti.
- 20.4** Le riparazioni sono, di regola, effettuate presso le sedi del Contraente che terrà a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare.

## **ARTICOLO 21**

### **PERSONALE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI**

- 21.1** Il Contraente si obbliga nei confronti dell'ASI a garantire che il proprio personale abbia adeguata competenza tecnica per l'esecuzione delle prestazioni in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
- 21.2** Il Contraente si obbliga a comunicare tempestivamente all'ASI, anche per motivi di sicurezza, i nominativi dei propri dipendenti ed il loro relativo numero di matricola, fermo restando il diritto insindacabile dell'ASI di chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione del personale che non sia di proprio gradimento.
- 21.3** È fatto altresì obbligo al Contraente di provvedere alla sostituzione del personale assente per ferie, malattie o permessi, anche di breve durata, (non è consentito il recupero con il personale in servizio).



- 21.4** Il personale del Contraente, durante il lavoro, dovrà indossare calzature tute o camici, con il contrassegno stampato della Ditta, adeguati riguardo al tipo di servizio svolto e d'aspetto decoroso ed uniforme nonché in rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.).
- 21.5** Il personale della Contraente non potrà accedere e/o permanere in aree di pertinenza dell'ASI al di fuori del proprio orario di lavoro e comunque non potrà accedere ad aree diverse da quelle in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Contratto.
- 21.6** Il Contraente sarà direttamente responsabile del comportamento, dell'efficienza e degli eventuali danneggiamenti comunque causati, a qualsiasi titolo, ai beni dell'ASI dal proprio personale, impegnandosi ad allontanare dal servizio le persone che si dovessero rendere responsabili di violazioni alle norme comportamentali e/o di sicurezza, previste, all'interno della sede ASI, ovvero dovessero tenere una condotta pregiudizievole alla sicurezza.
- 21.7** Il Contraente dichiara sotto la propria responsabilità che in favore del personale impiegato nel servizio saranno applicate le norme di cui al contratto collettivo nazionale e/o provinciale di lavoro in vigore per i lavoratori dipendenti di categoria.
- 21.8** Il Contraente dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nella attività del Contraente medesimo, è dipendente dell'ASI, anche se in posizione di aspetta-



4

⓪

tiva. Il medesimo prende atto che nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ASI senza riconoscimento alcuno di eventuali prestazioni fornite o attività già svolte e salva la facoltà dell'ASI di richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione con le modalità e conseguenze previste all'art. 26.

**21.9** Il Contraente s'impegna ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

**21.10** Il Contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultante dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività finalizzate alla prestazione del servizio e, in genere, da ogni Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

I suindicati obblighi vincolano il Contraente per tutto il periodo di efficacia del presente contratto anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

**21.11** Il Contraente dichiara e garantisce di essere, alla data di presentazione dell'offerta, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d'ora al rispetto dei pre-



detti obblighi per tutto il periodo di efficacia del contratto ed all'esibizione, su richiesta dell'ASI, della documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi.

## **ARTICOLO 22**

### **CESSIONE DEL CONTRATTO**

- 22.1** Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.
- 22.2** E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

## **ARTICOLO 23**

### **PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI**

- 23.1** E' fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto. Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.
- Resta inteso che ASI, in caso di eventi e manifestazioni in siti sottoposti a particolari normative o regolamenti, fornirà al Contraente tutto il supporto in loco per quanto sopra, relativamente ai rapporti con le autorità e gli Enti governativi coinvolti.



## ARTICOLO 24

### TRASPORTI ED ASSICURAZIONI

**24.1** Il Contraente si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi e delle forniture affidati, liberando a pari titolo l'Agenzia Spaziale Italiana.

Esso risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte dell'Agenzia.

Conseguentemente, il Contraente esonera l'Agenzia da dette responsabilità.

A garanzia di quanto sopra, il Contraente ha stipulato apposita polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_, per responsabilità civile verso terzi, Agenzia Spaziale Italiana compresa, con i massimali e nei termini di seguito indicati:

- fino alla concorrenza per sinistro pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- con il limite per persona pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- con il limite per cose ed animali pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna.

L'esistenza della polizza, debitamente quietanzata, è stata presentata in data xxxxxxxxx dal Contraente all'Agenzia prima della stipula del Contratto.



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Restano a carico del Contraente:

- la copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale per e nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché sugli strumenti di lavoro e mezzi d'opera, sia in Italia che all'estero;
- la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o a cose, anche di terzi, derivanti da quanto realizzato in tema di strutture, materiali di allestimento-arredamento, nonché dall'operato del proprio personale in loco.

La Compagnia assicuratrice di cui si avvarrà Il Contraente è di primaria importanza.

## ARTICOLO 25

### COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

**25.1** Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

**25.2** Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

**per l'ASI:**

Agenzia Spaziale Italiana - Viale Liegi, 26 - 00198 ROMA

all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento;

**per il Contraente**

\_\_\_\_\_ -  
\_\_\_\_\_ -



\_\_\_\_\_ -  
all'attenzione del .....

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

## ARTICOLO 26

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**26.1** L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI (grave inadempimento);
- b) trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
- c) sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto;
- d) sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
- e) violazione della Legge Antimafia;
- f) Per quanto disposto all'art. 10 PENALI, qualora l'importo della penale applicata raggiunga il valore massimo del 10% dell'importo contrattuale, raggiunto il quale l'ASI potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto.
- g) Il contratto verrà risolto, senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finan-



ziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

h) Reiterata difformità dello stand realizzato, rispetto al progetto concordato con l'ASI.

**26.2** Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo entro il limite del 10% del prezzo contrattuale.

L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile i lavori già eseguiti.

## ARTICOLO 27

### REGIME DI SEGRETEZZA

**27.1** Il Contraente ed i suoi subcontraenti, consulenti e fornitori sono tenuti, ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo al lavoro oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizio-



Handwritten mark resembling a stylized 'd' or 'r'.

Handwritten signature or initials in blue ink.

ni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.

## **ARTICOLO 28**

### **NORMATIVA**

L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs.n. 163/06 e s.m.i.).

Roma,

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Dott. Luciano Criscuoli

Il/La sottoscritto/a in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma del Codice Civile, le clausole contenute negli artt. 10 (penalità), 12 (fideiussioni), 18 (Obbligazioni del Contraente), 26 (Risoluzione del Contratto) del presente Contratto.

Per .....

il Rappresentante legale del Contraente

